

STATUTO

ALGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COSENZA CS VIA MOLICELLA 2

Numero REA: CS - 257113

Codice fiscale: 03786960785

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-01-2022 - Statuto completo	2
--	---

	ART.7) L'esercizio sociale avrà la durata dal primo gennaio	
	al 31 dicembre di ogni anno.	
	Gli effetti della costituzione decorreranno, ai fini fiscali	
	e contabili, dal primo gennaio 2022, pertanto il primo	
	esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2022.	
	ART.8) Le spese del presente atto, e di costituzione, poste a	
	carico della società ammontano approssimativamente ad Euro	
	900,00 (novecento).	
	ART.9) Per tutto quanto non previsto nel presente atto le	
	parti fanno riferimento alle norme previste dal codice civile	
	per la società a responsabilità limitata.	
	ART.10) La società inoltre si dichiara costituita sotto la	
	piena osservanza delle norme contenute in quest'atto ed in	
	quelle stabilite nello Statuto che riporta le norme del	
	funzionamento societario come in appresso articolate:	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1) E' costituita una società cooperativa sociale di tipo	
	B a responsabilità limitata denominata	
	"ALGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	ART. 2) La cooperativa ha sede nel Comune di Cosenza	
	all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il	
	Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter	
	disposizioni di attuazione del codice civile.	

	L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e/o	
	sopprimere ovunque sedi secondarie, filiali, succursali,	
	agenzie, uffici di rappresentanza, ovvero di trasferire la	
	sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta	
	invece ai soci deliberare la istituzione e/o soppressione di	
	sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune	
	diverso da quello sopra indicato.	
	ART. 3) La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070, e	
	potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei	
	soci.	
	TITOLO II	
	SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA	
	ART. 4) La cooperativa adotta il modello societario della	
	società a responsabilità limitata in quanto compatibile con	
	la disciplina prevista dal codice vigente in materia di	
	società cooperative.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio.	
	ART. 5) A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono	
	perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi	
	troveranno applicazione nella cooperativa:	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	

	2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori;	
	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	ART. 6) La Cooperativa non ha finalità di lucro, è retta dai	
	principi di mutualità e dell'assistenza, operando sulla base	
	dei principi di elevazione morale, sociale e culturale,	
	sviluppando tutte le attività e le iniziative atte a	
	contribuire a tale elevazione ed è sottoposta alla normativa	
	di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	Essa si prefigge di:	
	1) procurare ai soci condizioni di lavoro più favorevoli di	
	quelle offerte dal mercato, perseguendo l'obiettivo della	
	piena occupazione, con l'inserimento lavorativo, in	
	particolare, di persone svantaggiate;	
	2) incentivare nella compagine sociale l'autogestione e	
	l'ideale cooperativo;	
	3) concorrere alla promozione di servizi sociali, anche in	
	collegamento con gli Enti locali;	

	4) rendere possibile l'incremento dell'occupazione giovanile,	
	in applicazione delle leggi Regionali e Nazionali, attraverso	
	l'acquisizione e la gestione in appalto di progetti previsti	
	dalle suddette leggi.	
	La Cooperativa si propone in particolare lo svolgimento delle	
	seguenti attività:	
	a) svolgere servizi ecologici, di tutela ambientale e di	
	bonifica di aree, parchi e giardini pubblici e/o privati;	
	b) svolgere servizi di pulizia, di custodia e piccola	
	manutenzione di strutture, edifici e immobili pubblici e/o	
	privati;	
	c) fornire la manodopera per attività di trasporto, trasloco,	
	asportazione di materiale per conto di committenti pubblici	
	e/o privati;	
	d) assistenza a domicilio ai bambini, garantendone la cura,	
	la sorveglianza, la salvaguardia e quant'altro attiene	
	prevalentemente agli aspetti educativi;	
	e) assistenza a domicilio agli anziani, agli invalidi e ai	
	portatori di handicaps, impegnandosi a ciò che attiene ad una	
	sana e dignitosa esistenza e quindi inserita nel contesto	
	sociale;	
	f) l'assistenza di cui sopra, anche in casi di degenza presso	
	ospedali, case di cura, e luoghi di villeggiatura;	
	g) servizi domestici e familiari in genere attraverso la	
	opportuna organizzazione del lavoro dei soci;	

	h) raccolta di dati concernenti inchieste statistiche di	
	pubblico interesse relativi al campo urbanistico, economico,	
	anagrafico, sanitario e alla condizione sociale dei cittadini	
	italiani e stranieri;	
	i) esecuzione, tramite appalti e convenzioni, di lavori edili	
	e non con particolare riferimento a tutto quanto concerne	
	l'abbattimento di barriere architettoniche;	
	l) gestione, su concessione degli enti proprietari, pubblici	
	e/o privati, di asili nido, scuole materne, mense scolastiche	
	e aziendali di quartiere, lavanderie, campeggi, alberghi,	
	centri culturali, ricreativi e sportivi, assistenziali e	
	centri di educazione psicofisica per anziani, portatori di	
	handicaps ed inabili al lavoro;	
	m) gestione di progetti integrati nel settore agricolo,	
	foreste, caccia e pesca, turismo, agriturismo, tempo libero,	
	artigianato, beni ambientali e culturali, compresa la	
	manutenzione delle opere infrastrutturali;	
	n) esecuzione, per conto di Enti pubblici e privati, di	
	lavori edili, stradali, idraulici, termici, elettrici,	
	disinfezione e disinfestazione, nonché di ripristino e	
	rinnovazione, in collaborazione con consorzi competenti, per	
	la bonifica di impianti idrici, anche partecipando a gare di	
	appalto di qualunque genere purchè consentito dalla legge;	
	o) doposcuola per BES e DSA;	
	p) libera professione educatore socio sanitario;	

	q) ristrutturazione e realizzazione mobili su misura;	
	r) acquisto, vendita e noleggio di autovetture on-line;	
	t) acquisto, vendita e noleggio di camper e caravan on-line;	
	u) acquisto, vendita e noleggio di motocicli, moto e scooter	
	on-line.	
	Si propone, altresì, di promuovere la crescita morale,	
	culturale e politica dei soci e dei cittadini, favorendo la	
	loro formazione al fine di qualificarne le prestazioni	
	professionali e di garantire a tutti i soci trattamenti	
	economici adeguati in relazione alla quantità e al tipo di	
	lavoro svolto, avendo un costante riferimento alla più ampia	
	applicazione del C.C.N.L.	
	ART. 7) La Società potrà compiere tutte le operazioni	
	immobiliari, creditizie e finanziarie, atte al raggiungimento	
	degli scopi sociali, ed usufruire di tutti i benefici	
	previsti dalle leggi presenti e future sulla Cooperazione.	
	La Società, inoltre, potrà partecipare a Società, Enti e	
	Consorzi, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non	
	siano in contrasto con gli scopi previsti dal presente	
	Statuto Sociale.	
	La Società viene iscritta nel Registro Prefettizio - Sezione	
	Cooperazione Sociale, onde poter usufruire delle agevolazioni	
	previste ai fini tributari, contributivi e finanziari.	
	TITOLO III	
	SOCI	

	ART. 8) Il numero dei soci è variabile ma non può essere	
	inferiore a tre e superiore a diciannove. I soci cooperatori	
	possono superare il numero di venti se l'attivo dello stato	
	patrimoniale non è superiore ad un milione di euro.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	- Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le	
	persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano	
	maturato una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o	
	collaboratori aventi una specifica caratterizzazione	
	professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon	
	funzionamento della società.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in	
	qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il	
	relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati	
	da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di	
	amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.	

	- Soci lavoratori svantaggiati: Sono svantaggiate le persone	
	indicate nell'art. 4 della legge 381/91.	
	Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei	
	lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro	
	stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.	
	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da	
	documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione,	
	fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio	
	imprese identiche o affini con quella della cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	
	sopraindicate.	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio	
	mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di	
	trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime	
	categorie.	
	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto	
	previsto dall'art. 2476 c.c.	
	ART. 9) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti	
	documenti:	
	se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti:	
	nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice	
	fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli	

	specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta	
	elettronica, fotocopia di un documento valido di	
	riconoscimento.	
	Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice	
	fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il	
	nominativo della persona delegata a rappresentarla nei	
	rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione	
	dell'organo competente che ha deciso l'adesione.	
	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli	
	altri documenti e notizie che l'organo amministrativo	
	richiedesse a migliore documentazione della domanda di	
	ammissione.	
	Si deve indicare inoltre:	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui	
	chiede di essere iscritto;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Il socio è tenuto:	
	a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni	
	disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali,	
	b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa	
	sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio	
	mutualistico.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	degli amministratori su domanda dell'interessato. La	

	deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	ART. 10) Le quote dei soci cooperatori non possono essere	
	cedute con effetto verso la società, se la cessione non è	
	autorizzata dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità	
	dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	

	posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al tribunale.	
	ART. 11) Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore	
	della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle	
	obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura	
	la società, non può agire esecutivamente sulla quota del	
	medesimo.	
	ART. 12) La qualità di socio si perde per recesso,	
	esclusione, cessione della quota e per morte del socio; In	
	questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa	
	risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono	
	verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale	
	sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del	

	socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina	
	prevista dall'art. 2536 del codice civile.	
	ART. 13) Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e	
	dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci	
	che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:	
	a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;	
	b) la fusione o scissione;	
	c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto	
	costitutivo;	
	d) il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	e) la revoca dello stato di liquidazione;	
	f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste	
	dall'atto costitutivo;	
	g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci	
	a norma dell'art. 2468 c.c.	
	Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano	
	perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più	
	in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società.	
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso,	
	gli amministratori devono darne immediata comunicazione al	

	socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici	
	tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	ART. 14) Il Consiglio di Amministrazione può deliberare	
	l'esclusione nei confronti del socio:	
	1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	3. nel caso indicato all'articolo 2531;	
	4. nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma.	
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un	
	preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base	
	della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di	
	esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera	
	raccomandata.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni	

	dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART. 15) In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto	
	alla liquidazione della quota secondo le disposizioni	
	dell'articolo successivo.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.	
	Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante	
	comune, salvo che la quota sia divisibile e la società	
	consenta la divisione.	
	ART. 16) Il rimborso della quota ha luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle	
	somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende	
	anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della società e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	

	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il	
	rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso	
	termine sono responsabili verso la società gli eredi del	
	socio defunto.	
	Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha	
	diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo	
	scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della	
	propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a	
	tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.	
	L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di	
	Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute	
	esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci	
	receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano	
	devolute alla riserva ordinaria.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 17) Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote	
	sottoscritte dai soci;	
	b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote	

	delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale	
	non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del	
	socio defunto;	
	c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali	
	apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti,	
	donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da	
	chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al	
	fine del raggiungimento degli scopi sociali;	
	d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro	
	fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari	
	rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali	
	adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto	
	di proprie quote.	
	e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;	
	f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;	
	Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci	
	cooperatori né durante la vita della società né all'atto	
	dello scioglimento.	
	ART. 18) Il capitale sociale della cooperativa non è	
	determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un	
	numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore	
	e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione	
	dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art.	
	2519 2°c. del codice civile.	

	La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento	
	nelle forme previste dalla legge.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta	
	motivata degli amministratori.	
	Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre	
	un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.	
	Se il capitale viene completamente eroso da perdite	
	d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli	
	amministratori convochino l'assemblea per deliberare il	
	ripristino del capitale.	
	ART. 19) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri	
	stabiliti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio,	
	l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto	
	dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.	
	ART. 20) L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo,	
	potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non	
	superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi	
	spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla	
	quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai	

	soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni	
	dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi	
	- aumento gratuito del capitale sociale	
	Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche	
	per l'attivazione del prestito sociale.	
	Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile	
	l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b)	
	dell'articolo 21 del presente statuto.	
	ART. 21) In presenza di un utile d'esercizio si dovranno	
	prevedere le seguenti disposizioni di legge:	
	a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,	
	deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento	
	degli utili netti annuali.	
	b) una quota degli utili netti annuali deve essere	
	corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura del 3%.	
	c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale	
	sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del	
	sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita	
	dall'assemblea, purchè nei limiti delle variazioni	
	dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo	
	per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate	
	dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo	

	corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli	
	utili stessi sono stati prodotti.	
	d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà	
	stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non	
	potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita	
	dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti	
	della prevalenza.	
	e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;	
	f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 22) Il sistema d'amministrazione adottato dalla	
	cooperativa prevede i seguenti organi:	
	a) assemblea dei soci;	
	b) consiglio di amministrazione.	
	CAPO I	
	ASSEMBLEA	
	ART. 23) L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le	
	sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della	
	legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o	
	dissenzienti.	
	ART. 24) Le assemblee sono tenute presso la sede sociale o	
	altrove, purchè in Italia.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno,	
	per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni	

	dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni	
	qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla	
	legge.	
	L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa	
	regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i	
	versamenti.	
	L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima	
	di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata,	
	ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al	
	domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di	
	convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo,	
	l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato	
	anche il giorno per la seconda convocazione che però non può	
	aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il	
	giorno per la seconda convocazione non è indicato	
	nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta	
	giorni dalla data della prima.	
	ART. 25) Spetta all'Assemblea:	
	1. determinare le linee generali dell'attività della	
	cooperativa;	
	2. approvare i bilanci;	
	3. distribuire gli utili;	

	4. approvare i regolamenti interni;	
	5. procedere alla elezione delle cariche sociali e	
	determinare la misura dei relativi compensi;	
	6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli	
	amministratori e dei sindaci;	
	7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla	
	legge alla sua competenza.	
	Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa	
	riservate dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne	
	abbiano fatto richiesta.	
	Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:	
	l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita	
	con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il	
	50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a	
	maggioranza assoluta.	
	In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza	
	dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che	
	avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia	
	il numero dei soci partecipanti.	
	Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni	
	dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere	
	operazioni che comportino una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei	

	diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:	
	l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda,	
	delibera con il voto favorevole di tanti soci che	
	rappresentino più del 50% dei voti spettanti alla totalità	
	dei soci.	
	ART. 26) Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che	
	risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta	
	giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il	
	diritto di voto.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	della quota posseduta.	
	Il voto plurimo è disciplinato come segue:	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti, in	
	relazione all'ammontare della quota sottoscritta, fino ad un	
	massimo di cinque voti.	
	Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso	
	l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di	
	esse il diritto di voto è attribuito in ragione della	
	partecipazione allo scambio mutualistico. Nessun socio può	
	esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea	
	generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più	
	di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti	
	o rappresentati in ciascuna assemblea generale ai sensi	
	dell'art. 2538..	
	ART. 27) I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea	

	soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere	
	conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere	
	conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare	
	sino ad un massimo di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante	
	ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire	
	solo da chi sia espressamente indicato nella delega.	
	Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni	
	previste dall'art. 2539 c.c.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla	
	maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la	
	stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per	
	la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.	
	Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le	
	elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni	
	concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio	
	segreto.	
	Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro	
	che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di	
	voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il	
	sistema del ballottaggio.	
	Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto	
	dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	

	CAPO II	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART. 28) La società è amministrata da un consiglio di	
	amministrazione composto da un numero di soci non inferiore a	
	tre e non superiore a cinque. All'atto della nomina	
	l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti	
	suddetti.	
	Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore	
	a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica e sono rieleggibili.	
	Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea,	
	elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente	
	che sostituisce il presidente nei casi di assenza o	
	impedimento.	
	ART. 29) Il Consiglio di Amministrazione della società è	
	investito dei più ampi poteri per la gestione della società,	
	eccezion fatta per quelli espressamente riservati	
	all'Assemblea dallo statuto e dalla legge.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare proprie	
	attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei	
	suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il	
	consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti	
	e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre	
	impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé	

	operazioni rientranti nella delega. Non possono essere	
	delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva	
	competenza del consiglio di amministrazione.	
	Gli amministratori, in occasione della approvazione del	
	bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione	
	indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere	
	consultivo, alla riunioni del Consiglio di Amministrazione.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art.2386 c.c..	
	ART. 30) Il consiglio si raduna nel luogo indicato	
	nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi	
	necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il	
	vice presidente (se nominato), o quando ne sia fatta	
	richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal	
	collegio sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.	
	Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di	
	quello fissato per la riunione, con avviso spedito con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più	
	breve.	
	Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in	
	sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di	

	quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano	
	di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza	
	degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì	
	essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base	
	del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo	
	2475 4° comma c.c..	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese	
	a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere	
	dato per rappresentanza.	
	Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete,	
	quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure	
	quando si tratti di affari nei quali siano interessati	
	sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti	
	o affini fino al terzo grado.	
	A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del	
	presidente.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano	
	da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto	
	a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta	
	e dal segretario.	
	ART. 31) La rappresentanza legale della società e la firma	
	sociale, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al	
	Presidente del consiglio di amministrazione.	
	Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle	

	liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Spetta inoltre al presidente:	
	a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare	
	l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;	
	b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali	
	della cooperativa;	
	c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.	
	In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i	
	poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice	
	Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere	
	designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice	
	Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.	
	Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la	
	rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì	
	all'amministratore delegato se previsto.	
	CAPO III	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ART. 32) Verificatisi i presupposti di legge previsti	
	dall'art. 2477 c.c., nonché quando la società emetta	
	strumenti finanziari non partecipativi, la cooperativa è	
	controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci	
	effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale	

	ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe	
	professionali e designa altresì il presidente.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei	
	sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in	
	cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono	
	rieleggibili.	
	Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere	
	scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili	
	istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti	
	membri, se non iscritti in tale registro, devono essere	
	scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati	
	con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori	
	universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.	
	ART. 33) Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di	
	esercizio debbono, nella loro relazione indicare	
	specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la	
	condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi	

	speciali.	
	Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso,	
	l'intero collegio sindacale è costituito da revisori	
	contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero	
	della giustizia.	
	La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea	
	sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.	
	ART. 34) Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla	
	nomina del Collegio Sindacale, il controllo contabile sulla	
	società può essere esercitato da un revisore contabile o da	
	una società di revisione iscritti nel registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea	
	la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o	
	alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe	
	professionali, per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	ART. 35) I soci che non partecipano all'amministrazione hanno	
	diritto di avere dagli amministratori notizie sullo	
	svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche	
	tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i	
	documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di	
	responsabilità contro gli amministratori si applicano le	

	disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE	
	ART. 36) La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla	
	legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea	
	nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci	
	determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 37) Alle deliberazioni che importano modificazioni	
	dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La	
	fusione e la scissione di società cooperative sono	
	disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del	
	codice civile.	
	ART. 38) La cooperativa non può modificare la propria natura	
	di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso	
	comporta la sua automatica messa in liquidazione.	
	Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono	
	inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi	
	modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in	
	liquidazione della società.	

	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il	
	Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi	
	regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dei soci riuniti in assemblea.	
	ART. 39) Per quanto non previsto dal presente statuto valgono	
	le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del	
	vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle	
	s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative	
	modifiche ed integrazioni.	
	- NORMATIVA SULLA PRIVACY - I componenti dichiarano di aver	
	richiesto e ricevuto oralmente informativa sul Regolamento	
	Europeo nr. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione	
	dei dati), prendono atto che il "trattamento" dei "dati	
	personali" avviene solo per adempiere obblighi legali	
	derivanti dalla prestazione professionale richiesta e per il	
	tempo stabilito dalle leggi, e prestano all'uopo ogni	
	opportuno consenso. Dichiarano, inoltre, di aver	
	consapevolezza sulla normativa prevista dal D.Lgs. nr.	
	231/2007 (Antiriciclaggio), e che lo scopo della presente	
	operazione è quello dichiarato in atto, non sussistendo	
	ulteriori finalità in frode o contrarie a legge, anche ai	
	sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, nr. 74	
	(sottrazione al pagamento delle imposte).	
	Il presente atto è stato da me notaio letto	
	alle parti che lo hanno approvato. Scritto da persona di mia	

33 di 35

[illegible]

35 di 35